



Alla c.a. del Proponente I Mulini S.r.l.s.

e p.c.

Ing. Alberto Mezzini  
(in qualità di consulente del proponente)

Comune di Firenzuola

Unione Montana dei Comuni del Mugello

Città Metropolitana di Firenze

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato

Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po

ENAC – Ufficio Direzione Operazioni Centro

Ministero delle imprese e del Made in Italy – Ispettorato Regione Toscana

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS) - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG)

ARPAT  
- Settore VIA/VAS

Azienda Usl Toscana Centro- Zona Mugello

IRPET

Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna – Territorio Provinciale di Bologna

Terna S.p.A.

e-distribuzione S.p.a.

TIM S.p.a.

Hera S.p.a.



Responsabili dei seguenti Settori regionali:

- Settore Autorizzazioni e Fondi Comunitari in Materia di Energia
- Settore Transizione Ecologica
- Settore Bonifiche e “Siti Orfani” PNRR
- Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali

Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia

- Settore Genio Civile Valdarno Superiore
  - Settore Tutela Acqua e Costa
- Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

- Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
- Settore Tutela della Natura e del Mare
- Settore Economia Circolare e Qualità dell'Aria
- Settore VAS e VInCA

Direzione Urbanistica e Sostenibilità

- Settore Miniere
- Settore Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale
- Settore Logistica e cave

Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale

- Settore Attività faunistico venatoria, pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca
- Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici.
- Settore Imprenditoria agricola, agriturismo, strade del vino e dei sapori della Toscana. coordinamento attività di controllo e sanzionamento amministrativo. Statistiche agricole. Agrobiodiversità e tutela del germoplasma.

Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale

**Oggetto:** [ID 2118] PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, “Progetto di impianto agrivoltaico di potenza nominale di picco pari a circa 6.6 MWp e potenza ai fini dell'immissione pari a 4,65 MWp su ex-cava di prestito e relative opere di connessione alla rete”, in loc. Alberaccio, nel Comune di Firenzuola (FI). Proponente: I Mulini S.r.l.s.. – **Comunicazione al proponente.**

Premesso che, in riferimento al procedimento in oggetto:

- l'istanza e la relativa documentazione sono state depositate dalla soc. proponente I Mulini S.r.l.s. in data 04/09/2023 e sono state acquisite al protocollo regionale nn. 0408463 e 0409170 del 05/09/2023;



- il progetto prevede la realizzazione, in un'area adibita a discarica del materiale estratto dalle gallerie della linea ferroviaria AV Bologna – Firenze, di un impianto agrivoltaico “a terra” per la produzione di energia elettrica di potenza nominale di picco pari a circa 6.6 MWp, mentre quella ai fini dell'immissione è pari a 4,65 Mw; saranno realizzate inoltre le relative opere di connessione alla rete. L'impianto sarà diviso in due sottocampi costituiti da complessivamente n. 9.315 pannelli fotovoltaici in silicio monocristallino montati su strutture fisse di supporto metalliche (acciaio e alluminio) infisse nel terreno. Saranno realizzate due cabine elettriche di trasformazione ed una cabina di consegna Enel. L'impianto sarà allacciato alla rete di e-Distribuzione;
- il progetto è sottoposto a PAUR di competenza regionale in quanto assoggettato a VIA con Decreto Dirigenziale n. 20271 del 31/10/2022 di conclusione di una precedente procedura di verifica assoggettabilità ex art.19 D.Lgs. 152/2006;
- il procedimento comprende anche la Valutazione di Incidenza Ambientale sul seguente Sito della Rete Natura 2000: ZCS-IT5140003 Conca di Firenzuola, in quanto l'area d'intervento si trova in fregio alla ZSC;
- il progetto ricade nel territorio del Comune di Firenzuola (FI) ed interessa a livello di impatti il medesimo comune;
- in esito alla verifica di completezza formale della documentazione, il Settore VIA precedente, visti anche i contributi acquisiti da parte dei soggetti interessati, ha richiesto integrazioni formali al proponente con nota prot. 0466016 del 11/10/2023;
- la documentazione integrativa richiesta a completamento dell'istanza è stata presentata dal proponente in data 07/11/2023 e 16/11/2023 ed acquisita al protocollo regionale nn. 0507712 e 0507713 del 08/11/2023 e nn. 0523027 e 0523028 del 17/11/2023;
- verificato il completamento formale dell'istanza, in data 20/11/2023 il Settore VIA ha provveduto a pubblicare sul sito web regionale l'avviso al pubblico di cui all'art. 23 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 152/2006. Il procedimento è stato, pertanto, avviato in data 20/11/2023;
- con nota del 19/01/2024 prot. 0033664, il Settore VIA ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti, assegnando allo stesso, come previsto dall'art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, il termine perentorio di 30 giorni per il loro deposito;
- con nota acquisita al protocollo regionale n. 0116790 del 19/02/2024, il proponente ha richiesto la sospensione dei termini per la presentazione di dette integrazioni e chiarimenti ai sensi dello stesso art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, che è stata accolta con nota del 19/02/2024 prot. 0117799, rideterminando il termine per la presentazione di tale documentazione al 19/03/2024;
- il proponente ha depositato presso il Settore VIA la documentazione integrativa e di chiarimento richiesta con nota del 19/03/2024 (acquisita al protocollo regionale nn. 0180173 e 0180174 del 20/03/2024) e in data 27/03/2024 (acquisita al protocollo regionale n. 0194601 del 28/03/2024);
- in data 29/03/2024, il Settore VIA ha reso noto, tramite avviso pubblicato sul sito web della Regione Toscana, il deposito effettuato dal proponente e la durata della nuova consultazione al pubblico, fissata in 15 giorni ai sensi dell'art. 27 bis, comma 5 del D.Lgs. 152/2006;
- il Settore VIA ha contestualmente indetto, con nota prot. 0198210 del 29/03/2024, una apposita Conferenza dei Servizi da effettuarsi in forma simultanea ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/1990 e ai sensi della L.R. 40/2009, convocando la prima riunione per il giorno 07/05/2024, richiedendo a tal fine i contributi istruttori ai



soggetti competenti in materia ambientale sulle integrazioni depositate ai fini della compatibilità ambientale del progetto.

Nell'ambito della CdS di cui sopra sono state invitate le seguenti Amministrazioni per l'esercizio delle rispettive competenze, di seguito specificate, sull'intervento di cui all'oggetto:

<i>Titolo abilitativo</i>	<i>Soggetto che rilascia il titolo abilitativo</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Procedura Abilitativa Semplificata – PAS ex D.Lgs. 28/2011.</li><li>- Autorizzazione Paesaggistica ex art.146 D.Lgs. 42/2004, L.R.65/2014.</li><li>- Autorizzazione per occupazione della sede stradale comunale (se ritenuta ancora necessaria alla luce di quanto riferito dal proponente nell'ambito delle integrazioni depositate in esito alla verifica sulla completezza formale).</li></ul>	Comune di Firenzuola
<ul style="list-style-type: none"><li>- Comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico ex art. 8, c.4 o c.6 L.447/1995, DPR 227/2011, D.P.R. 59/2013, D.P.G.R. 2/R/2014, D.G.R. 857/2013;</li><li>- Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico.</li></ul>	Unione Montana dei Comuni del Mugello
<ul style="list-style-type: none"><li>- Concessioni nulla-osta e canone di occupazione suolo pubblico – Accessi carrabili.</li><li>Concessioni nulla-osta e canone di occupazione suolo pubblico - Attraversamenti della sede stradale.</li><li>- Concessioni nulla-osta e canone di occupazione suolo pubblico - Opere in fascia di rispetto stradale.</li></ul>	Città Metropolitana di Firenze
<ul style="list-style-type: none"><li>- Esercizio delle competenze di cui al Dlgs. n. 42/2004 e s.m.i. relativamente all'autorizzazione paesaggistica;</li><li>- Verifica preventiva dell'interesse archeologico (ex art. 28 c.4 D.Lgs.42/2004, artt.95-96 D.Lgs.163/2006).</li></ul>	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato
Parere ai sensi della pianificazione di bacino ex artt. 65 e 67 D.Lgs. 152/2006.	Autorità di Bacino del Fiume Po
Nulla-osta per le interferenze con le Linee di telecomunicazione.	Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Ispettorato Regione Toscana
Nulla osta per la sicurezza del volo ex R.D. 327/1942.	ENAC
Nulla osta minerario relativo all'interferenza dell'impianto e delle relative linee di	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le



<i>Titolo abilitativo</i>	<i>Soggetto che rilascia il titolo abilitativo</i>
collegamento alla rete elettrica con le attività minerarie ex art. 120 R.D. 1775/1933.	georisorse (UNMIG) e al Settore regionale Miniere
Autorizzazione idraulica e concessione uso suolo (per opere ricadenti sul demanio idrico) ex R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, D.P.G.R. 60/R/2016, D.P.G.R. 42/R/2018, D.G.R. 888/201, L.R. 77/2016.	Settore regionale Genio Civile Valdarno superiore

Inoltre il Settore regionale VAS e VINCA è stato invitato a comunicare in tale sede gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell'art. 116 della L.R. 35/2015, dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. n. 1346 del 29/12/2015;

- a seguito della suddetta nota, fino alla data odierna, sono stati acquisiti i contributi istruttori dei seguenti Soggetti:

Settore regionale Autorizzazioni Uniche Ambientali (prot. n. 0231255 del 19/04/2024),

Settore regionale Forestazione. Agroambiente. Risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici (prot. n. 0236700 del 23/04/2024),

Settore regionale Bonifiche e "Siti Orfani" PNRR (prot. n. 0241540 del 24/04/2024),

Comune di Firenzuola (prot. n. 0247260 del 30/04/2024),

Unione Montana dei Comuni del Mugello (prot. n. 0247510 del 30/04/2024),

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato (prot.n. 0247519 del 30/04/2024),

Settore VIA/VAS di ARPAT (prot. n. 0247526 del 30/04/2024);

Settore regionale Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale (prot. n. 0250616 del 02/05/2024);

- alla luce dei contributi pervenuti ed esaminata la documentazione integrativa depositata, con nota del 30/04/2024 prot. 0246997, il Settore VIA ha rinviato, per ragioni istruttorie, la riunione di CdS convocata per il giorno 07/05/2024;

con la presente, si rappresenta quanto è emerso dall'istruttoria regionale condotta e dai contributi istruttori acquisiti con specifico riferimento alla tematica delle **bonifiche dei siti inquinati**.

Nell'istanza iniziale, il proponente aveva dichiarato che il progetto non interessava siti contaminati di cui alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, pur avendo precisato nelle integrazioni formali che dalla consultazione del portale SISBON il progetto ricade all'interno di un sito oggetto di bonifica con iter attivo, sul quale il Comune di Firenzuola ha già rilasciato la dichiarazione di fine lavori e di ripristino ambientale. Il proponente ha dichiarato inoltre che il progetto è conforme ai vigenti strumenti urbanistici e quindi non necessita di variante urbanistica;

Nella nota prot. 0033664 del 19/01/2024 di richiesta di integrazioni, il Settore VIA ha chiesto, in particolare, quanto segue al proponente:




*Componente Materiali di scavo, rifiuti e bonifiche*

17. Si evidenzia che nel proprio contributo del 18/12/2023 (prot. n. 0572011) il Settore Bonifiche e “Siti Orfani” PNRR rileva che l’area identificata con codice sito SISBON FI247 è stata oggetto di procedimento di bonifica chiusosi con approvazione da parte del Comune di Firenzuola dell’Adr per il suolo in assenza di contaminazione (Determinazione Dirigenziale n.412 del 2009). L’atto di approvazione dell’Analisi di Rischio indica che “*la presente approvazione ha valore nelle condizioni attuali, per le quali è stata svolta l’analisi di rischio, e che, qualora dovesse modificarsi lo scenario, dovrà essere rivalutata di conseguenza l’analisi di rischio prodotta*”. Visti gli approfondimenti svolti dal Comune di Firenzuola con la nota del 29/12/2023 (prot. n. 0588737) riguardo sia all’assenza di ulteriori successivi procedimenti di bonifica attivi sull’area oggetto del presente procedimento che all’effettiva perimetrazione del sito su cui fu attivo il procedimento di bonifica, visto quanto evidenziato nel contributo del Settore Bonifiche e “Siti Orfani” e nel contributo di ARPAT del 11/01/2024 (prot. n. 0578197), si richiede che sia valutata la conformità e la validità dell’Analisi di Rischio (e del modello concettuale per essa elaborato) a suo tempo approvata in relazione alla trasformazione prevista dal progetto in esame e degli scenari d’uso in esso indicati (compreso l’utilizzo a fini agricoli); la valutazione deve essere svolta anche alla luce del vigente D.M. 46/2019 che contiene il “Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d’emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento”. Si ricorda che nel caso in cui le trasformazioni prevedano scenari d’uso che introducono variazioni al modello concettuale del sito considerato nel procedimento di bonifica già concluso, vige l’obbligo di riattivazione del procedimento stesso.

Nelle integrazioni depositate nelle date del 19/03/2024 e 27/03/2024, il proponente ha dichiarato quanto segue:

- le trasformazioni proposte non prevedono scenari d’uso che introducono variazioni al modello concettuale del sito in parola, identificato con codice Sisbon FI247, e non è pertanto ritenuta necessaria la riattivazione di un procedimento ai sensi del titolo V parte Quarta del D.Lgs. 152/2006;
- è stato eseguito su base volontaria un piano di indagini preliminari che ha previsto il prelievo di n. 5 campioni di terreno a profondità 0,30-0,40 m da p.c. per i saggi n. 1 e n. 5, e a profondità 0,8-1,00 m da p.c. per i rimanenti saggi. I campioni sono stati sottoposti ad analisi di laboratorio per la determinazione delle concentrazioni di metalli pesanti (As, Cd, Co, Cr tot, Hg, Ni, Pb, Cu, V, Zn, Cromo VI), IPA e idrocarburi pesanti (C>12);
- i risultati delle analisi condotte sui campioni prelevati mostrano concentrazioni inferiori ai limiti di colonna B (siti ad uso commerciale e industriale) di tabella 1, allegato 5, titolo V, parte quarta del D.Lgs. 125/06 e superamenti dei limiti di colonna A (siti ad uso verde pubblico e privato e residenziale) della richiamata tabella 1 per il parametro Zinco e, per il campione n. 3, anche dei parametri Cobalto, Nichel, Rame, Vanadio;
- il raffronto con i valori di concentrazione limite dell’analisi di rischio (CSR, mg/kg) determinati dal comune di Firenzuola, ha evidenziato, per tutti i campioni analizzati, valori di concentrazione nettamente al di sotto della soglia di contaminazione accettabile per sito ad uso verde pubblico, privato e residenziale. In ogni caso, ai sensi dell’art. 242-ter del D.Lgs 152/2006, “*le attività di scavo [saranno] effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, [saranno] rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo [saranno] gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120*”.

I suddetti superamenti sono rappresentati nella Tavola 4 fornita, di cui si riporta di seguito un estratto:



rif: estratto Tav. 4

Il Settore regionale Bonifiche e “Siti Orfani” PNRR, nel contributo istruttorio prot. 0241540 del 24/04/2024 espresso sulle integrazioni depositate, che viene allegato alla presente (Allegato A), ha rilevato quanto segue:  
“Il Comune di Firenzuola con nota assunta al prot. reg.le n. 0588737 in data 29/12/2023 ha confermato l’assenza di ulteriori procedimenti di bonifica attivi sul sito in questione e l’effettiva perimetrazione del sito, corrispondente alle particelle elencate della Determinazione n. 412 del 13/10/2009 del Responsabile del settore 3 del Comune di Firenzuola di approvazione dell’Analisi di Rischio (Foglio 198 particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6).

Dal punto di vista urbanistico l’area d’intervento è classificata come area destinata al seminativo.  
Osservato che:

1. l’analisi di rischio approvata dal Comune di Firenzuola ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06 con Determinazione Dirigenziale n. 412 del 13/10/2009 individua le Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) per aree ad uso residenziale e verde pubblico, non esistendo all’epoca una normativa specifica per gli usi agricoli, per i parametri Vanadio, Cromo totale, Nichel e Idrocarburi pesanti C>12:

Parametro	CSR mg/Kg
Vanadio	195
Cromo totale	344
Nichel	308
Idrocarburi C>12	531

2. i parametri Nichel e Vanadio, rilevati nei campioni prelevati nell’indagine eseguita, non superano le CSR approvate a suo tempo ai fini della verifica dell’assenza di rischio con riferimento alla destinazione verde/residenziale;

3. i parametri Zinco, Cobalto e Rame nel campione n. 3 superano i limiti di concentrazione stabiliti dalla colonna A della tabella 1, allegato 5, titolo V, parte quarta del D.Lgs. 125/06. I restanti campioni presentano valori oltre la concentrazione limite/CSR approvate solo per l’elemento chimico Zinco;



Campione	Campione 1	Campione 2	Campione 3	Campione 4	Campione 5	TAB. 1 – COL. A (mg/kg - ss)	TAB. 1 – COL. B (mg/kg - ss)
Arsenico	3,4	5	2,3	4	3,9	<20	50
Cadmio	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	≤2	15
Cobalto	20	12	30	12	12	≤20	250
Cromo totale	50	50	90	40	50	≤150	800
Mercurio	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	≤1	5
Nichel	70	50	130	50	60	≤120	500
Piombo	12	14	6	13	14	≤100	1000
Rame	120	90	170	90	90	≤120	600
Vanadio	66	34	123	33	33	90	250
Zinco	250	260	310	230	220	≤150	1500
Cromo VI	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	2	15

estratto tab. pag 36 del documento "INTEGRAZIONE ALLO STUDIO GEOLOGICO"

4. *l'Analisi di Rischio approvata con D.D. del Comune di Firenzuola n. 412 del 13/10/2009 determina una condizione di vincolo sul sito, con riferimento alla lettera c del punto 4 del determinato che stabilisce:*

- c. *la presente approvazione ha valore nelle condizioni attuali, per le quali è stata svolta l'analisi di rischio, e che, qualora dovesse modificarsi lo scenario, dovrà essere rivalutata di conseguenza l'analisi di rischio prodotta.*

5. *i nuovi superamenti riscontrati nel sito non convalidano il modello concettuale definitivo assunto per l'elaborazione dell'AdR a suo tempo approvata. La rilevata presenza di parametri non compresi nell'analisi di rischio approvata, così come le previste modifiche all'assetto del sito e allo stato dei luoghi a fondamento del modello concettuale definitivo assunto nell'elaborazione dell'AdR approvata, determina la necessità di riverificare l'assenza di rischio:*

*si ritiene necessario che il Proponente provveda a dare comunicazione dell'avvenuto superamento delle CSC con le forme e le modalità del Titolo V, della Parte Quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. nonché a verificare il permanere delle condizioni di assenza di rischio nello scenario futuro proposto.*

Il Settore poi ricorda che nelle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento per la produzione di alimenti destinati al consumo umano, o all'alimentazione di animali destinati al consumo umano, trova oggi applicazione il Decreto 1 marzo 2019 n. 46 "Regolamento per la bonifica delle aree a produzione agricola e all'allevamento" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, riportando i limiti di riferimento da assumere per i terreni agricoli sono riportati nell'Allegato 2 al suddetto DM.

Evidenzia quindi che "Nelle aree agricole effettivamente destinate alle produzioni agroalimentari, si rende necessario effettuare anche determinate valutazioni di rischio connesse alle specifiche pratiche agricole e zootecniche installate sulle aree di interesse, al fine di stimare la migrazione della contaminazione nella catena alimentare e valutare gli effetti sanitari legati al consumo di alimenti prodotti su aree agricole potenzialmente contaminate.

*Tali valutazioni sono legate alle effettive pratiche svolte sul sito e non alla destinazione urbanistica.*

*Nelle aree agricole dedicate a produzioni diverse da quelle agroalimentari (ad es. produzioni no-food quali colture agroenergetiche, per la produzione di legname, per lo sfruttamento di fibre vegetali, colture per la produzione di biocombustibili, o allevamento bestiame non a fini alimentari, ecc) i limiti di riferimento da assumere corrispondono alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per aree ad uso residenziale e verde pubblico e la procedura da seguire, in caso si siano riscontrati superamenti di detti limiti, è esclusivamente quella stabilita dal titolo V della parte quarta del D.Lgs. n. 152/06".*





Alla luce di quanto sopra, il Settore regionale competente in materia di bonifiche conclude che **risulta essenziale preliminarmente e prioritariamente l'aggiornamento del contesto ambientale del sito con l'attivazione delle procedure di cui al Titolo V, della Parte Quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; solo a seguito di ciò sarà possibile esprimersi sulla compatibilità dell'intervento proposto.**

Anche il Settore VIA/VAS dell'ARPAT, nel contributo istruttorio (prot. n.0247526 del 30/04/2024) espresso sulle integrazioni depositate, che viene allegato alla presente (Allegato B), segnala la necessità che il proponente effettui la notifica di accertata contaminazione ai sensi della Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 e proceda con la riapertura dell'iter del procedimento ambientale.

In particolare riferisce che *“il sito risulta essere stato sottoposto a **procedura di bonifica (Codice Sisbon FI247) con Determina del Comune di Firenzuola n. 412 del 13/10/2009 di approvazione dell'analisi di rischio sito-specifica (ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006) con CSR per i seguenti parametri.***

*Inoltre, la prescrizione n. 4 della Determina n. 412 del 13/10/2009 riporta quanto segue:*

*«4. di dare atto che:*

*a ..... <omissis> .....*

*b ..... <omissis> .....*

*c la presente approvazione ha valore nelle condizioni attuali, per le quali è stata svolta l'analisi di rischio, e che, qualora dovesse modificarsi lo scenario, dovrà essere rivalutata di conseguenza l'analisi di rischio prodotta»”.*

L'agenzia osserva che rispetto ai campioni prelevati in data 07/03/2024 e sottoposti ad analisi chimiche per le verifiche di compatibilità ambientale, sulla base della Determina n. 412 del 13/10/2009, i parametri Ni e V presentato le CSR pari a 308 mg/kg e 195 mg/kg, rispettivamente: **quindi per il Campione n. 3 (Rapporto di prova n. 2403460-003) non sono rilevati superamenti.** L'agenzia segnala che *“tutti i campioni mostrano superamenti delle CSC di cui alla Colonna A della Tabella 1 per il parametro Zinco e il Campione n. 3 mostra anche superamenti delle CSC di cui alla medesima Colonna A per i parametri Cobalto e Rame (oltre allo Zinco)”. Al riguardo rileva che “per i superamenti delle CSC appena indicati non risulta sia stata data comunicazione, come invece stabilito dall'art. 242 e seguenti del D.Lgs. 152/2006”.*

L'Agenzia osserva inoltre che *“quanto previsto dal progetto, come scavi per il «laghetto artificiale» e i «cavi stringa» nonché sistemazioni del terreno, livellamenti, rettifiche di quota e modellazioni del piano di posa a gradoni (si veda l'elaborato “Relazione Tecnica PAS\_v 3” pagg. 59-60 e l'elaborato “Integrazione allo Studio Geologico” pagg. 38-39), comporta mutamenti dello scenario approvato con Determinazione del Comune di Firenzuola n. 412 del 13/10/2009. Pertanto: visto che i campionamenti eseguiti mostrano superamenti delle CSC di cui alla Colonna A della Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 per parametri che non risultano compresi nella Determina n. 412 del 13/10/2009; considerato che tali superamenti non confermano il modello concettuale di cui all'Analisi di Rischio della stessa Determina n. 412 del 13/10/2009 e che le attività che il proponente intende svolgere sul sito comportano una modifica dello scenario; **si ritiene necessario che il proponente effettui la notifica di accertata contaminazione ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e proceda con la riapertura dell'iter del procedimento ambientale”.***

Riferisce infine di non proseguire in questa sede con la valutazione di quanto relativo al suolo e sottosuolo nonché alla gestione delle terre e rocce da scavo rimandando alle procedure successive alla comunicazione di accertata contaminazione di cui all'art. 242 e seguenti del D.Lgs. 152/2006.



Alla luce di quanto sopra riportato, **con la presente si sollecita il proponente ad effettuare la dovuta notifica di accertata contaminazione, emersa nelle integrazioni depositate, e a procedere con l'attivazione delle procedure di cui al Titolo V, della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006.**

Per quanto al procedimento di PAUR in corso, si rileva che, in assenza degli esiti del procedimento di bonifica, non è possibile procedere alla definizione dello stato attuale della componente ambientale suolo e sottosuolo e, conseguentemente, **ad oggi non risulta possibile dare corso alla valutazione di compatibilità ambientale dell'intervento proposto.** Si rileva altresì l'impossibilità di procedere alle verifiche del rispetto di quanto all'art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006, circa la condizione che l'intervento sia realizzato secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della eventuale bonifica.

Considerato che la conclusione del procedimento di bonifica costituisce un indispensabile presupposto per la valutazione della compatibilità ambientale del progetto presentato dal Proponente e che i tempi di attivazione e conclusione delle procedure di bonifica non sono compatibili con i termini perentori disposti dall'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 per la procedura finalizzata al rilascio del PAUR, **si rilevano i presupposti per l'archiviazione dell'istanza stante l'impossibilità di procedere al corretto svolgimento delle valutazioni richieste.**

Pur dando atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 10-bis del D.Lgs. 152/2006, ai procedimenti di VIA non si applica quanto previsto dall'art. 10-bis della L. 241/1990, si ritiene opportuno concedere al proponente un **termine di 10 giorni a far data dal ricevimento della presente, per la presentazione di eventuali controdeduzioni in merito.**

Trascorso il suddetto termine senza che siano forniti validi motivi di obiezione, il Settore scrivente procederà all'archiviazione del procedimento.

Per eventuali chiarimenti, possono essere contattate:

- Caterina Ramaldi (tel. 055 4382227), e-mail: [caterina.ramaldi@regione.toscana.it](mailto:caterina.ramaldi@regione.toscana.it)
- Elisa Innocenti (tel. 055 4384302), e-mail: [elisa.innocenti@regione.toscana.it](mailto:elisa.innocenti@regione.toscana.it)
- Valentina Gentili (tel. 055 4384384), e-mail: [valentina.gentili@regione.toscana.it](mailto:valentina.gentili@regione.toscana.it)

La Responsabile  
*Arch. Carla Chiodini*

vg/

Allegati:

All. A: contributo prot. 0241540 del 24/04/2024 del Settore regionale Bonifiche e "Siti Orfani" PNRR;

All. B: contributo prot. 0247526 del 30/04/2024 del Settore VIA/VAS di ARPAT.